

Legge regionale 31 luglio 2025, n. 14

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E ALTRE
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO**

(Bollettino Ufficiale n. 11, del 05.08.2025)

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 2 ter alla legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)))

1. Dopo l'articolo 2 bis della l.r. 17/2024, è inserito il seguente:

“ **Articolo 2 ter**

(Detrazioni all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno d'imposta 2025)

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale e favorire la crescita economica a sostegno delle famiglie, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), per l'anno d'imposta 2025, nei confronti dei soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 28.000,00 e con almeno due figli fiscalmente a carico, è disposta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF pari a euro 45,00 per ciascun figlio.

2. Nel caso di figli fiscalmente a carico portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la detrazione di cui al comma 1 è aumentata a euro 50,00 per ciascun figlio ed è riconosciuta anche in presenza di un solo figlio a carico.

3. Nel caso in cui l'imposta dovuta risulti minore della detrazione di cui ai commi 1 e 2 non sorge credito d'imposta.

4. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). ”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025:

stato di previsione dell'entrata

- riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati”;

stato di previsione della spesa

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 2.

(Destinazione delle risorse di cui all'articolo 2 bis della l.r. 17/2024)

1. Gli eventuali minori utilizzi al 31 dicembre di ciascuno

degli anni 2025, 2026 e 2027 delle risorse rinvenienti dal corrispondente accantonamento di ciascun esercizio derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 2 bis della l.r. 17/2024, sono destinati alle finalità e gestiti con le modalità previste dall'articolo 10, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure).

Art. 3.

(Rimborso rateizzato dell'anticipazione di liquidità concessa all'Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova)

1. ARTE Genova è autorizzata a rimborsare alla Regione, senza oneri, l'anticipazione di liquidità concessa ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 – 2026)) dell'importo di euro 5.000.000,00, in dieci rate annuali pari a euro 500.000,00 ciascuna, a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027:

Anno 2025

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine”;

stato di previsione della spesa

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) alla Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 1 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”;

Anno 2026

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;

Anno 2027

stato di previsione dell'entrata

- iscrizione, in termini di competenza, di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza, di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri

fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, per gli esercizi successivi al 2027, si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 4.

(Modifica all’articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)))

1. Dopo il comma 1 septies dell’articolo 29 della l.r. 33/2013, è aggiunto il seguente:

“ 1 octies. Nelle more dell’assegnazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del saldo del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 16 bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Regione è autorizzata a provvedere all’assegnazione per l’anno 2025 agli enti di governo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), della quota fino alla dodicesima mensilità delle risorse previste, per il medesimo anno, dagli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell’articolo 12. ”.

Art. 5.

(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/1999, sono aggiunti i seguenti:

“ 1 bis. La Regione esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca e acquacoltura marittime, con esclusione delle attività di verifica e controllo di ottemperanza dell’atto che restano in capo ai Comuni.

1 ter. La Regione approva direttive vincolanti per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 bis. ”.

2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 13/1999, dopo la parola: “ portuale ” sono aggiunte le seguenti: “ a esclusione delle concessioni di cui all’articolo 8, comma 1 bis ”.

Art. 6.

(Sostegno al settore turismo)

1. Al fine di supportare la competitività delle strutture ricettive alberghiere di micro, piccola e media dimensione, una quota pari a euro 3.000.000,00 delle risorse del Fondo strategico regionale di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno

finanziario 2017), derivante da economie e rientri di misure gestite da Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (FILSE) s.p.a. è destinata al sostegno di investimenti del settore turismo nella forma di contributo a fondo perduto.

2. La tabella A di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. 34/2016, allegata alla legge regionale 9 ottobre 2024, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027), è di conseguenza aggiornata nell’allegato 1 alla presente legge.

3. La Regione dispone l’assegnazione delle risorse finanziarie ai beneficiari nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

4. All’attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, per l’esercizio 2025:

stato di previsione dell’entrata

- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”;

stato di previsione della spesa

- autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività Industria”, Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

Art. 7.

(Fondo regionale per l’autonomia economica delle donne vittime di violenza – Liguria)

1. Al fine di rafforzare gli strumenti di sostegno all’autonomia delle donne vittime di violenza, la Regione Liguria istituisce il Fondo regionale per l’autonomia economica delle donne vittime di violenza – Liguria, con una dotazione iniziale di euro 100.000,00 per l’esercizio 2025.

2. Il Fondo è destinato a finanziare contributi economici mensili finalizzati a sostenere percorsi di fuoriuscita dalla condizione di dipendenza economica, anche in raccordo con le misure previste dal reddito di libertà di cui all’articolo 105 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio atto:

a) definisce i criteri di accesso al Fondo, prevedendo un contributo mensile di importo non superiore a euro 500,00 per una durata compresa tra dodici e trentasei mesi;

b) stabilisce i criteri di priorità, in particolare sulla base dell’indicatore ISEE, della presenza di figli minori o altri carichi familiari e della partecipazione a percorsi di accompagnamento socio-psicologico;

c) individua le modalità di raccolta e istruttoria delle domande in collaborazione con i centri antiviolenza accreditati e con le conferenze dei sindaci;

d) promuove, anche attraverso intese con gli ordini professionali regionali, servizi di consulenza legale gratuita e orientamento al lavoro per le beneficiarie.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a euro 100.000,00 (centomila/00) per l’anno 2025, si fa fronte destinando una quota di pari importo del fondo di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema

integrato di servizi sociali e sociosanitari) allocato alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio 2025-2027 esercizio 2025.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo per gli esercizi successivi al 2025, si provvede nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art. 8.

(Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2020))

1. All’articolo 27 della l.r. 31/2019, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica, è sostituita dalla seguente: “ *Erogazione fondi di investimento per il trasporto pubblico regionale e locale* ”;
- b) dopo il comma 1 ter, è inserito il seguente:

“ *1 ter 1. In considerazione del perdurare della situazione di sofferenza finanziaria del settore del trasporto pubblico regionale e locale, a causa dell’incremento dei costi delle fonti di alimentazione, per gli anni 2025 e 2026 la percentuale di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento, fatti salvi i limiti di disponibilità di cassa della Regione.* ”;

c) al comma 1 quater, dopo le parole: “29 maggio 2020, n. 223” sono inserite le seguenti: “*e ai fondi destinati dallo Stato per investimenti sulle ferrovie di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*” e le parole: “*fino a un massimo del 50 per cento*” sono sostituite dalle seguenti: “*fino a un massimo del 100 per cento*”.

Art. 9.

(Modifica all’articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale))

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 8/2024, le parole: “ *dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale aggiuntivo rispetto alle risorse autonome dell’Autorità o già assegnate alla stessa* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *del Commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 o, su richiesta del medesimo, dell’Autorità di sistema del Mar Ligure occidentale, aggiuntivo rispetto alle risorse già assegnate, il quale semestralmente redige una relazione sullo stato avanzamento lavori, da sottoporre al parere del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria* ”.

Art. 10.

(Modifica all’articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 (Disposizioni di carattere fiscale e finanziario e altre disposizioni di adeguamento))

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 17/2023, è aggiunto il seguente:

“ *2 bis. Interventi di ricollocazione di impianti di distribuzione*

di carburanti già insediati nelle fasce di tutela dei corsi d’acqua in contesti di tessuto urbano consolidato e interferenti con la realizzazione di opere strategiche di interesse pubblico individuate dalla Regione possono essere consentiti nelle medesime fasce qualora siano necessari a garantire la continuità del servizio alla viabilità, come verificato dal comune interessato. La realizzazione degli interventi di ricollocazione, ove compatibili con la pianificazione di bacino, può essere consentita a condizione che sia garantita la possibilità dello svolgimento delle attività di manutenzione dell’alveo e delle opere idrauliche e che gli interventi non comportino danni o problematiche di stabilità alle strutture arginali o di difesa idraulica. Nulla è dovuto ad alcun titolo né indennitario né risarcitorio a favore del soggetto autorizzato nel caso di realizzazione di interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica che interessino l’area oggetto della ricollocazione. ”.

Art. 11.

(Commissario per l’edilizia ospedaliera)

1. Al fine di coordinare le azioni concernenti la realizzazione di interventi di edilizia ospedaliera previsti nel programma di governo, la Giunta regionale può nominare, intuitu personae, un Commissario per ciascun intervento. Il Commissario assicura il coordinamento tra le varie amministrazioni che partecipano alla realizzazione di tali interventi, inclusi gli enti locali e le aziende sanitarie, e collabora con le strutture tecniche competenti, sia pubbliche che private, per garantire la corretta esecuzione dei progetti e il rispetto degli standard di qualità. Il Commissario intrattiene rapporti con gli organi regionali e le altre istituzioni coinvolte nella gestione e realizzazione dell’opera pubblica, assicurando un costante flusso informativo e collaborativo.

2. Il Commissario di cui al comma 1 si rapporta e impartisce indicazioni all’azienda, all’ente o all’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico che dovrà gestire la costruenda struttura ospedaliera ovvero con la stazione appaltante, nonché con il concessionario laddove presente, oltre che con l’appaltatore, relativamente a tutte le fasi del procedimento contrattuale, fino all’avvenuto collaudo dell’opera, e adotta gli atti previsti con il provvedimento di conferimento dell’incarico utilizzando le strutture dell’azienda, dell’ente o dell’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. L’atto di conferimento stabilisce anche gli obblighi posti in capo al soggetto nominato, gli ulteriori compiti e funzioni volti a conseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità del sistema sanitario regionale in coordinamento con il direttore generale preposto alla direzione generale competente in materia di salute. In particolare, al Commissario è conferito il compito di vigilare sullo stato di avanzamento dei lavori, sull’espletamento delle procedure realizzative verificando che vengano rispettati i tempi e i costi previsti per la realizzazione dell’opera, garantendo il raggiungimento dell’interesse pubblico. È, altresì, conferito al Commissario il compito di supervisionare i programmi di lavoro, anche sulle singole parti d’opera, assicurando tempestività ed efficacia negli interventi.

3. Il Commissario può essere nominato anche in relazione a interventi di cui sia stato avviato il procedimento contrattuale.

4. Nel provvedimento di nomina è, altresì, stabilita la durata dell’incarico fino a un massimo di tre anni rinnovabile, tenuto conto dello stato di avanzamento del procedimento contrattuale concernente la struttura ospedaliera per il quale il Commissario è incaricato.

5. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati a decorrere dal 1° dicembre 2024.

6. Ai soggetti ai quali è conferito l’incarico di Commissario è

corrisposto un emolumento annuo complessivo a titolo di indennità di carica.

7. Alla corrispondente spesa si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Nelle more dell'assegnazione delle risorse per la realizzazione dell'intervento la Regione fa fronte alle relative spese stanziando le risorse necessarie, con successivo recupero.

8. Dall'incarico conferito non scaturisce alcun rapporto di lavoro tra il soggetto incaricato e Regione Liguria né lo stesso configura un incarico professionale o di consulenza.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025-2027:

anno 2025

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 252.000,00 (duecentocinquantaquemila/00), in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo, in termini di competenza e di cassa, alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 6 "Ufficio tecnico", Titolo 1 "Spese correnti";

anno 2026

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 252.000,00 (duecentocinquantaquemila/00), in termini di competenza, nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo, in termini di competenza, alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 6 "Ufficio tecnico", Titolo 1 "Spese correnti";

anno 2027

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 252.000,00 (duecentocinquantaquemila/00), in termini di competenza, nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo, in termini di competenza, alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 6 "Ufficio tecnico", Titolo 1 "Spese correnti".

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per gli esercizi successivi al 2027, si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art. 12.

(Commissario per la realizzazione di interventi infrastrutturali)

1. Al fine di coordinare le azioni concernenti la realizzazione di interventi infrastrutturali anche previsti nel programma di governo, la Giunta regionale può nominare, intuitu personae, un Commissario per ciascun intervento con compiti e funzioni analoghe a quelle definite dall'articolo 11, commi 1 e 2, della presente legge.

2. Il Commissario può essere nominato anche in relazione a interventi di cui sia stato avviato il procedimento contrattuale.

3. Nel provvedimento di nomina è, altresì, stabilita la durata dell'incarico fino a un massimo di tre anni rinnovabile, tenuto conto dello stato di avanzamento del procedimento contrattuale concernente l'opera per il quale il Commissario è incaricato.

4. Ai soggetti ai quali è conferito l'incarico di Commissario è corrisposto un emolumento annuo complessivo a titolo di indennità di carica.

5. Alla corrispondente spesa si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Nelle more dell'assegnazione delle risorse per la realizzazione dell'intervento la Regione fa fronte alle relative spese stanziando le risorse necessarie, con successivo recupero.

6. Dall'incarico conferito non scaturisce alcun rapporto di lavoro tra il soggetto incaricato e Regione Liguria né lo stesso configura un incarico professionale o di consulenza.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025-2027:

anno 2025

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 100.000,00 (centomila/00), in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo, in termini di competenza e di cassa, alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 6 "Ufficio tecnico", Titolo 1 "Spese correnti";

anno 2026

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 100.000,00 (centomila/00), in termini di competenza, nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo, in termini di competenza, alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 6 "Ufficio tecnico", Titolo 1 "Spese correnti";

anno 2027

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 100.000,00 (centomila/00), in termini di competenza, nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo, in termini di competenza, alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 6 "Ufficio tecnico", Titolo 1 "Spese correnti".

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per gli esercizi successivi al 2027, si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art. 13.

(Inserimento dell'articolo 15 bis alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 18/2009, è inserito il seguente:

" Articolo 15 bis

(Principi generali degli interventi formativi)

1. Le attività di formazione professionale assistite da finanziamento pubblico, in attuazione della riforma 5 nell'ambito della missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei principi e delle indicazioni discendenti dalle programmazioni dei fondi strutturali, sono improntate ai seguenti principi:

a) adozione di meccanismi atti a garantire che le attività di formazione siano pianificate sulla base delle esigenze espresse dal mercato del lavoro, dando priorità ai casi di maggiore disallineamento tra competenze richieste e offerte e facilitando l'accesso dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;

b) adozione di meccanismi finalizzati all'individuazione dei risultati occupazionali degli interventi negli avvisi e negli annunci di formazione;

c) valorizzazione e messa in trasparenza delle competenze acquisite, anche in percorsi formativi brevi;

d) valorizzazione della formazione in contesto lavorativo;

e) coinvolgimento e partecipazione del settore privato. ”.

Art. 14.

(Ulteriori misure per la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni terapeutiche e riabilitative ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo)

1. Al fine di ridurre le liste di attesa per le prestazioni di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, previste dai piani terapeutico-riabilitativi individualizzati per i minori con disturbi psichiatrici e del neurosviluppo, per l'anno 2025, una quota delle risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della Salute” Programma 1 “Servizio Sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” Titolo 1 “Spese correnti” pari a euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per l'esercizio 2025 del bilancio di previsione 2025-2027, è destinata all'acquisizione da parte delle ASL di pacchetti terapeutico-riabilitativi presso le associazioni con esperienza in attività socioassistenziali e sociosanitarie, i centri privati autorizzati, nonché i liberi professionisti, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 15.

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 23 febbraio 1996, n. 6 (Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria))

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 6/1996, le parole: “ di colore chiaro ” sono soppresse.

Art. 16.

(Contributi per favorire l'insediamento di studi medici nelle aree disagiate)

1. Al fine di garantire il diritto di ogni cittadino all'assistenza del medico di base la Regione favorisce e sostiene per l'anno 2025 l'insediamento di studi di medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) nelle aree disagiate attraverso la concessione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione, affitto e utenze dei locali adibiti al ricevimento dei pazienti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in euro 150.000,00 (centocinquanta mila/00) per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della Salute” Programma 2 “Servizio Sanitario regionale-Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiore ai LEA” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 17.

(Modifica all'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità

della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)))

1. Al comma 2 bis dell'articolo 53 della l.r. 16/2022, le parole: “ alle medesime finalità ” sono sostituite dalle seguenti: “ alle spese inerenti alla progettazione di investimenti interessanti il patrimonio regionale ”.

Art. 18.

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 2025, n. 6 (Sostegno alle attività economiche nell'entroterra e altre disposizioni di adeguamento normativo))

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2025, la parola: “finalizzato” è sostituita dalle seguenti: “o altri costi di gestione in relazione”.

Art. 19.

(Assegnazione in gestione definitiva delle sedi farmaceutiche a gestione provvisoria)

1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia.

2. Il termine triennale di cui al comma 1 decorre dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo di attribuzione della gestione.

3. Sono ammessi al beneficio i soggetti di cui al comma 1 che gestiscono sedi farmaceutiche attribuite in gestione provvisoria a seguito dello scorrimento delle graduatorie di specifici concorsi e avvisi pubblici espletati.

4. È escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già ottenuto altri benefici o sanatorie o che presenta incompatibilità previste dalla legge.

5. Le domande finalizzate al conferimento della titolarità della sede farmaceutica di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione Liguria entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

6. La Regione effettua la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5 e, in caso di esito positivo, procede al conferimento della titolarità della sede farmaceutica.

Art. 20.

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18 e 19 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 21.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati

All1 – Allegato 1 – Conferimento Fondo immediato